

**CAPITOLATO TECNICO
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO IN AMBULANZA
NON IN EMERGENZA/URGENZA
periodo 01.09.2026/31.08.2028
con possibilità di proroga per il periodo 01.09.2028/31.08.2030
CPV 85143000-3**

ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto il servizio come di seguito dettagliatamente indicato, per quantità e qualità: il servizio di trasporto in ambulanza non in emergenza/urgenza deve assicurare ad anziani e a persone con disabilità ospitati nelle strutture residenziali di ASP Reggio Emilia – Città delle Persone i trasferimenti di andata e/o ritorno verso strutture sanitarie pubbliche e/o private per l'effettuazione di accertamenti diagnostici, prestazioni terapeutiche (in senso lato), visite ambulatoriali ed assimilabili, i trasferimenti fra le Strutture gestite da ASP, i rientri in struttura a seguito di dimissioni da ospedale (senza ricovero). Non rientrano nell'oggetto i servizi di trasporto che richiedano l'attivazione del sistema di emergenza-urgenza territoriale tramite il numero 112/118. Le Strutture residenziali di ASP che accolgono anziani e persone con disabilità a favore dei quali andrà reso il servizio sono tutte collocate nel territorio del Comune di Reggio Emilia e sono le seguenti:

- Villa Erica - via Samoggia, 38;
- Villa Margherita - via Cella all'Oldo, 4;
- Villa Primula - via Marani, 9/1;
- I Girasoli - via Zaniboni, 61;
- Omozzoli Parisetti - via Toschi, 24;
- Villa Le Mimose - via G. Guinizzelli, 35;
- Villa Le Magnolie - via Belgio, 42;
- I Tulipani - via Beethoven, 61;
- La Cava - via Salimbene da Parma, 39.

Il committente si impegna a mezzo di propri incaricati a richiedere i trasporti telefonicamente, o secondo procedura concordata con l'appaltatore, con la massima sollecitudine ed almeno con una giornata di anticipo, dal lunedì al sabato, in fascia oraria dalle ore 08.00 alle ore 18.00.

Eventuali trasporti "non programmabili", ossia non richiedibili secondo la tempistica indicata al precedente paragrafo (per es. visite da effettuare in urgenza a seguito di accesso in Pronto Soccorso ovvero richieste dal Medico di struttura), verranno comunicati con la massima tempestività e l'appaltatore potrà riservarsi di accoglierli, compatibilmente con le proprie disponibilità, dandone riscontro entro massimo 2 ore dalla richiesta, sia in caso di accoglimento che in caso di impossibilità al soddisfacimento della richiesta, al numero di telefono del Servizio ASP richiedente.

L'appaltatore, sulla base delle richieste che perverranno da parte delle singole strutture, nel rispetto dei termini sopra descritti, dovrà con la propria organizzazione (eventualmente anche a mezzo centrale operativa) pianificare, organizzare e garantire tutti i trasporti richiesti anche qualora dovessero risultare coincidenti, quindi con richieste plurime per medesimo giorno e medesima fascia oraria.

Il servizio deve essere organizzato in modo efficiente e con la massima puntualità, in modo da garantire in andata il rispetto degli appuntamenti e in ritorno massima tempestività in modo da arrecare all'ospite il minor disagio possibile ed al suo accompagnatore (persona di riferimento per l'anziano) il più celere rientro in struttura. In specifico, occorre che l'appaltatore si rechi a prendere, presso la Struttura Sanitaria, l'ospite ed il suo accompagnatore entro un'ora dalla chiamata in cui si

informa della conclusione della visita, per rendere possibile il suddetto rientro tempestivo presso la propria Struttura Residenziale. Qualora vi siano impedimenti nel rispetto dei tempi sopra indicati, da ritenersi casi eccezionali, l'appaltatore provvede a contattare il numero di telefono del Committente che ha effettuato la richiesta di prenotazione.

L'appaltatore utilizza il parco veicoli differenziando, in relazione all'utenza trasportata, mezzi che consentano il trasporto in barella ovvero in seduta, nonché che consentano il caricamento di ausili (es. non si carica in barella l'utente che può stare seduto).

L'appaltatore deve possedere i requisiti e le autorizzazioni previsti dalle disposizioni nazionali e regionali, ivi compreso quanto inerente al rispetto delle disposizioni regionali in materia di accreditamento di cui alla deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 1023/2023, relativamente alla tipologia del servizio in oggetto.

L'appaltatore si impegna a garantire il servizio:

- a) con impiego di personale formato e in possesso di tutti i requisiti per poter svolgere le attività oggetto del servizio di trasporto in ambulanza non in emergenza/urgenza, secondo la normativa vigente, della cui condotta è responsabile in caso di danni, ritardi, errori e/o omissioni. Tutto il personale impiegato opererà con la massima professionalità, serietà, prudenza, riservatezza e cortesia;
- b) con impiego di automezzi (ambulanze, mezzi attrezzati, pulmini, ecc.) pienamente rispondenti alle disposizioni vigenti in materia di trasporto in ambulanza non in emergenza/urgenza, immatricolati secondo le vigenti disposizioni di legge, provvisti delle necessarie autorizzazioni, in perfetto stato di efficienza e dotate di attrezzature, allestimenti ed impiantistica conformi alle norme di legge per la corretta esecuzione del servizio in oggetto; la dotazione degli automezzi sopraindicati, dovrà essere non inferiore a n. 5 esclusi quelli sostitutivi che dovranno essere almeno 2.
- c) con disponibilità di una autorimessa per i mezzi impiegati nell'appalto nel territorio del comune di Reggio Emilia e comunque non oltre km 30 dalla sede legale di ASP (via Marani 9 – Reggio Emilia), calcolati con il percorso più breve del programma Google Maps.

L'appaltatore avrà cura di trasmettere alla committente, a cadenza semestrale, un report che indichi i seguenti dati:

- n. trasporti richiesti divisi per ciascuna struttura richiedente il servizio;
- n. trasporti effettuati divisi per ciascuna struttura richiedente il servizio;
- destinazione per ogni trasporto effettuato;
- km percorsi per ogni trasporto effettuato nel tragitto di andata e ritorno;
- tragitto di andata: ora di arrivo del mezzo dell'appaltatore alla struttura ASP richiedente il servizio, per ogni trasporto;
- tragitto di ritorno: ora di partenza del mezzo dell'appaltatore dal presidio sanitario di destinazione, per ogni trasporto;
- tempo impiegato per ogni trasporto effettuato nei tragitti: struttura di Asp – presidio sanitario di destinazione e presidio sanitario di destinazione – struttura di Asp;
- n. trasporti “non programmabili” richiesti divisi per ciascuna struttura richiedente il servizio;
- n. trasporti “non programmabili” effettuati divisi per ciascuna struttura richiedente il servizio.

Detto report dovrà fungere da monitoraggio per l'ottimale esecuzione del servizio e, pertanto strumento finalizzato a elaborare un piano di azioni correttive qualora emergano anomalie o margini di miglioramento. Il piano dovrà essere trasmesso al committente unitamente al report di riferimento.

Il servizio dovrà essere espletato con assoluta continuità. L'appaltatore pertanto per nessuna ragione potrà sospendere o non eseguire, in tutto od in parte, le attività oggetto del servizio. In caso di sciopero del personale o di altre cause di forza maggiore (non saranno da considerarsi tali le ferie, le aspettative o le malattie) l'appaltatore dovrà darne immediata comunicazione all'ASP con opportuno preavviso.

I trasporti previsionalmente occorrenti nell'arco temporale di 24 mesi, sono stimati in n. 4.000.

2. Il servizio, oggetto del presente contratto deve essere idoneo a espletare le funzioni che sono loro proprie.
3. Nei prezzi offerti sono inoltre comprese tutte le prestazioni presupposte, conseguenti, connesse, annesse che rendono la prestazione richiesta eseguibile in termini di completezza puntualità e correttezza (per esempio: sostituzione del personale, l'organizzazione del servizio, le spese generali, la manutenzione e il ricovero dei mezzi, ecc.).

ART. 2

CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

1. L'importo complessivo a base di gara del servizio, per 24 mesi, ammonta presuntivamente a € 126.072,00 di cui € 3.672,00 di oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso, dando atto che trattasi di servizio esente IVA.

Il CCNL leader è individuato nel “*CCNL di settore per il personale dipendente Anpas ODV - Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ODV e di altre Organizzazioni del Terzo Settore che operano nell'ambito socio-sanitario, assistenziale, del trasporto sanitario e di emergenza urgenza extraospedaliera*” (codice T04; CCNL id T182).

L'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che sono stimati nella misura del 86,56% (pari a € 109.134,06) dell'importo complessivo a base di gara al lordo degli oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso.

Il costo della manodopera è stato stimato tenendo in considerazione il costo medio del personale dipendente di operatori economici che applicano il suddetto CCNL.

2. Il corrispettivo è riconosciuto a misura sulla base dei prezzi unitari offerti in sede di procedura aperta, in ragione delle prestazioni richieste ed effettivamente eseguite in modo puntuale e corretto.

3. Nel corrispettivo per l'esecuzione del servizio s'intende compresa ogni spesa occorrente per dare il servizio compiuto alle condizioni stabilite dal capitolato tecnico e dai documenti progettuali.

Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificate nella descrizione dei servizi, siano rilevabili dagli elaborati tecnici, oppure - pur specificati nella descrizione dei servizi - non siano dagli stessi rilevabili.

Inoltre, nessun compenso è dovuto per prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione del servizio appaltato.

ART. 3

MODIFICHE CONTRATTUALI

1. Le modifiche e le varianti del contratto nel periodo di validità/efficacia sono ammesse nelle ipotesi, nel rispetto delle condizioni ed entro i limiti di cui all'art. 120 del d.lgs. 36/2023.

2. Nei documenti di gara iniziali è previsto – a titolo di opzione - che, nel corso di esecuzione, la stazione appaltante possa esercitare la facoltà di un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto; in tal caso, l'appaltatore è obbligato all'esecuzione alle condizioni originariamente previste e non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto come specificato all'articolo 120, comma 9 del d.lgs. 36/2023.

3. In caso di variazioni entro il quinto dell'importo contrattuale di cui all'art. 120, comma 9 del d.lgs. 36/2023 l'appaltatore è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità a eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni e senza facoltà di far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

4. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo contrattuale è formato dalla somma risultante dal contratto, aumentata dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'appaltatore ai sensi degli articoli 210, 211 e 212 del d.lgs. 36/2023.

5. In caso di prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi.

I nuovi prezzi sono valutati:

- a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;
 - b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dell'esecuzione e l'esecutore, e approvati dal RUP ai sensi dell'art. 35 comma 1 dell'Allegato II.14 del d.lgs. 36/2023.
6. In caso d'aumento e diminuzione del servizio, in relazione alle caratteristiche e all'importo, potrà, su richiesta di una delle parti, essere concesso un adeguato spostamento del termine di ultimazione.

ART. 4 CLAUSOLE SOCIALI

1. Ai sensi dell'art. 57, commi 1 e 1-*bis* nonché dell'art. 1, commi 2, 3 e 4 dell'Allegato II.3 del d.lgs. 36/2023, l'appaltatore si impegna ad accettare la/le clausola/e sociale/i sotto riportata/e:

a) l'appaltatore che occupa un numero pari o superiore a 15 dipendenti, entro 6 (sei) mesi dalla stipula del contratto, è tenuto a consegnare all'Amministrazione committente una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta e la certificazione di cui all'art. 17 della legge n. 68/1999, oltre che una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte; l'appaltatore provvede, altresì, a trasmettere la relazione di cui al primo periodo alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera/al Consigliere di parità presso il Consiglio regionale;

b) ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del contraente uscente e a garantire l'applicazione dei CCNL di settore;

c) l'appaltatore ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 1, comma 4, terzo periodo dell'Allegato II.3 del d.lgs. 36/2023, di assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e femminile, con la precisazione che detta percentuale è singolarmente riferita ai due ambiti (giovanile e femminile);

2. La stazione appaltante, per accertare l'ottemperanza agli obblighi assunzionali, potrà effettuare le necessarie verifiche presso il Centro per l'impiego competente per territorio della sede legale dell'operatore economico. Le assunzioni obbligatorie sono calcolate sul totale delle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per attività connesse e strumentali e devono essere effettuate con contratti di lavoro subordinato conformi al d.lgs. 81/2015 e ai contratti collettivi nazionali. In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio, GEIE, aggregazione di imprese, l'obbligo è riferito all'operatore economico nel suo complesso. La concreta ripartizione delle assunzioni tra appaltatore, subappaltatore e ausiliarie non è rilevante.

3. In caso di assorbimento nel proprio organico del personale già operante alle dipendenze del contraente uscente, le clausole sociali di cui alle lettere c) e d) del comma 1 trovano applicazione in quanto compatibili.

ART. 5 VALIDITÀ DEI PREZZI – REVISIONE DEI PREZZI – CLAUSOLA DI RINEGOZIAZIONE

1. I prezzi offerti tengono conto di tutti gli obblighi e oneri posti a carico dell'esecutore dal presente capitolato tecnico e da ogni altro documento contrattuale.

2. Le clausole di revisione dei prezzi non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto, secondo quanto disposto dall'art. 60, comma 2 del d.lgs. 36/2023.

3. Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 60 del D.lgs. 36/2023 s.m.i. e dall'allegato II.2-*bis* del medesimo decreto legislativo. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 60 e dall'allegato II.2-*bis* del d.lgs. 36/2023, si precisa che il CPV di interesse per il presente affidamento non è indicato nelle Tabelle D1, D2 e D3; pertanto, tenuto conto dell'oggetto contrattuale, ai fini della revisione dei prezzi vengono presi a riferimento gli indici pertinenti alla natura delle prestazioni:

- art. 10 dell'allegato II.2 – bis, comma 1 lettera a) nella misura del 16% dell'importo contrattuale;
- art. 10 dell'allegato II.2 – bis, comma 1 lettera d) nella misura dell'84% dell'importo contrattuale.

4. Sono definite le seguenti modalità operative per la determinazione e il pagamento dei corrispettivi dovuti in conseguenza dell'applicazione della revisione prezzi:

- la revisione prezzi inizia a decorrere dal mese nel quale è adottato il provvedimento di aggiudicazione e, pertanto, ai fini dell'applicazione della revisione prezzi, gli indici ISTAT individuati devono essere assunti come valore base in tale mese;
- nel verbale di consegna del servizio, sarà cura delle parti indicare i valori degli indici poiché la variazione sarà calcolata come differenza tra il valore dei singoli indici al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese di aggiudicazione;
- la stazione appaltante monitora l'andamento degli indici con la stessa cadenza di quella di aggiornamento degli indici revisionali applicati all'appalto, al fine di valutare se sussistano le condizioni per l'attivazione della clausola di revisione prezzi;
- in presenza dei presupposti, la stazione appaltante dà tempestiva comunicazione all'appaltatore dei prezzi revisionati;
- l'adeguamento si applica esclusivamente alle prestazioni ancora da eseguire;
- l'appaltatore, all'atto della firma dei documenti contabili, qualora intenda contestare l'importo revisionale, dovrà richiedere verifica in contraddittorio entro dieci giorni, naturali e consecutivi compresi i festivi, e, in caso di perdurante mancata intesa, dovrà formulare riserva mediante comunicazione a mezzo pec; le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano; in relazione alle riserve, si rinvia all'art. 34 dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023;
- il pagamento dei corrispettivi dovuti in conseguenza dell'applicazione della revisione prezzi avviene entro il termine concordemente definito dalle Parti, avuto a riferimento la finalità dell'istituto.

In sede di prospetto economico, la stazione appaltante ha previsto apposito accantonamento finalizzato all'eventuale attivazione della clausola di revisione prezzi.

La revisione dei prezzi non costituisce modifica contrattuale in senso proprio *ex art.* 120 del d.lgs. 36/2023 e nemmeno strumento di conservazione dell'equilibrio contrattuale *ex art.* 9 del citato decreto. Tuttavia, con riferimento a quest'ultimo istituto, si precisa che, in caso di incremento spropositato dell'indice ISTAT utilizzato, nel caso in cui assuma carattere di imprevedibilità, la stazione appaltante può accettare di applicare la revisione prezzi o, se il nuovo importo risulta insostenibile - e, pertanto, estraneo alla normale alea - chiedere la risoluzione del contratto o il suo riequilibrio, anche riducendo le prestazioni oggetto dell'affidamento. In caso di risoluzione, l'appaltatore avrà diritto al pagamento delle sole prestazioni regolarmente eseguite, senza riconoscimento del lucro cessante. Trova applicazione quanto disposto dall'art. 120, comma 8 del d.lgs. 36/2023 e al successivo comma relativo alla clausola di rinegoziazione.

Ai sensi dell'art. 9 e dell'art. 120, comma 8, del d.lgs. 36/2023, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al

rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel prospetto economico dell'intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso di gara, con la precisazione che, oltre tali disponibilità, s'intende che l'operatore economico abbia volontariamente assunto il relativo rischio.

Nell'ambito delle risorse individuate come sopra, la rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica.

La stazione appaltante dichiara di non voler assumere volontariamente il rischio connesso ai presupposti di cui alla suindicata disposizione normativa.

Se le circostanze sopravvenute di cui sopra rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.

La presentazione della domanda di rinegoziazione non comporta automaticamente la sospensione dell'esecuzione del contratto che, come prevede l'art. 121 del d.lgs. 36/2023, va valutata dalla stazione appaltante.

Il compito di istruire la pratica e provare a trovare un accordo spetta al Responsabile Unico di Progetto entro un termine non superiore a tre mesi.

Le Parti devono adottare comportamenti adeguati alle concrete circostanze, allo specifico contenuto contrattuale e alla qualificazione dei soggetti interessati, con proposte serie e sostenibili, che potranno investire tutti i contenuti del contratto: modalità della prestazione, tollerandone variazioni, durata, prezzo, ecc.

L'utilizzo della clausola impone alle Parti l'individuazione della concreta regola di condotta corrispondente alla buona fede con riferimento al caso specifico, in linea con la nuova fiducia riposta nei contraenti e la valorizzazione dell'autonomia decisionale dei funzionari pubblici di cui all'art. 2 "Principio di fiducia".

L'accordo raggiunto tra le Parti dà vita a un nuovo contratto che si sostituisce a quello originario e che deve, pertanto, essere sottoscritto dal dirigente o responsabile del servizio.

L'attività di rinegoziazione è sottoposta ai seguenti limiti:

1. il divieto di snaturare il contratto, apportandovi modifiche tali da far ritenere la stipula di un nuovo;
2. il ripristino dell'originario equilibrio del contratto e della sua sostanza economica, in considerazione degli atti della gara.

Nel caso in cui le Parti non pervengano a un accordo entro un termine ragionevole, da valutarsi in base alle circostanze specifiche, la parte svantaggiata potrà rivolgersi al giudice per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, fatta salva la responsabilità della parte inadempiente all'obbligo di rinegoziare in buona fede.

4. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:

- a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
- b) le somme derivanti da ribassi di gara, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
- c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

ART. 6

GARANZIA DEFINITIVA

1. L'esecutore è obbligato a norma dell'art. 53 del d.lgs. 36/2023 a presentare una garanzia definitiva nella misura del 5% dell'importo contrattuale, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, con le modalità di cui all'art. 106 del d.lgs. 36/2023. Se prestata nella forma della garanzia fideiussoria, la garanzia definitiva deve essere conforme allo schema-tipo di cui all'articolo 117, comma 12 d.lgs. 36/2023 approvato con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze (in atto il D.M. del 16 settembre 2022 n. 193).
2. La garanzia definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e del risarcimento di danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
3. L'amministrazione ha il diritto di valersi della garanzia definitiva nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni contrattuali nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della garanzia per procedere al pagamento di quando dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione del contratto.
4. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione delle prestazioni, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 117 comma 8 del D.lgs. 36/2023. In particolare, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna da parte dell'appaltatore all'istituto garante di un certificato attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dal committente. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare.
5. La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'esecutore nonché l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

ART. 7

SUBAPPALTO

1. In materia di subappalto valgono le disposizioni previste in materia dall'art. 119 del d.lgs. 36/2023.
2. Il subappalto è ammesso solo previa autorizzazione dell'Amministrazione committente.
3. L'autorizzazione al subappalto è sottoposta alle seguenti condizioni:
 - che il subappaltatore possenga i requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata (art. 119 co. 4 lett. a) del d.lgs. 36/2023) e non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice (art. 119 comma 4 lett. b) d.lgs. 36/2023);
 - che l'esecutore all'atto dell'offerta abbia indicato le parti di prestazione contrattuale che intende subappaltare (art. 119 comma 4 lett. c) d.lgs. 36/2023);
 - che almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, l'esecutore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante contraente, in originale o in copia autentica (art. 119 co. 5 d.lgs. 36/2023);
 - che al momento del deposito del contratto di subappalto, l'esecutore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del/i subappaltatore/i dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del d.lgs. 36/2023;

- che non sussista nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti di cui alla normativa antimafia prevista dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni;
- che l'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettano alla stazione appaltante contraente prima dell'inizio della prestazione contrattuale, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza se del caso (art. 119 comma 7 del d.lgs. 36/2023);
- che l'esecutore allegghi al contratto del subappalto o alla sua copia autentica la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il titolare del subappalto. In caso di RTI o consorzio, analoga dichiarazione deve essere rilasciata da tutte le imprese costituenti il RTI o il consorzio (art. 119 comma 16 del d.lgs. 36/2023).

In mancanza della suddetta documentazione, il subappalto non è concesso.

4. In assenza della documentazione antimafia e in assenza della verifica circa l'insussistenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice, il subappalto s'intende concesso in pendenza di condizione risolutiva; qualora la documentazione antimafia risulti negativa, l'autorizzazione al subappalto si intende revocata. Nei casi in cui l'Amministrazione committente rilevi, a seguito dei controlli effettuati, che il subappaltatore, al momento della richiesta di autorizzazione, non era in possesso dei prescritti requisiti soggettivi, procede alla revoca della predetta autorizzazione e alla segnalazione del fatto alle autorità competenti.

5. Sono soggetti alla disciplina del subappalto i contratti del fornitore con un soggetto terzo di cui all'art.119 comma 2, primo e secondo periodo d.lgs. 36/2023.

6. Ai sensi dell'art. 119, comma 3, lett.d) del d.lgs. 36/2023 non si configurano come attività affidate in subappalto (e sono conseguentemente sottratte alla relativa disciplina), per la loro specificità, le seguenti categorie di forniture o servizi:

- l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante (art. 119 co. 3 lett.a) d.lgs. 36/2023);
- le prestazioni rese in favore del/i soggetto/i affidatario/i in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della presente procedura di gara. I relativi contratti devono essere depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto (art. 119 co. 3 lett. d) d.lgs. 36/2023).

7. Le prestazioni oggetto di affidamento, poiché afferenti a utenza fragile, possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto, poiché - in base alle specifiche caratteristiche del servizio - si ravvisa l'esigenza di evitare:

- perdita - o perlomeno incisiva riduzione - del controllo non solo da parte del committente e del direttore dell'esecuzione contrattuale, ma anche dello stesso appaltatore principale;
- la difficoltà per l'appaltatore principale di coordinare le attività tra gli operatori economici subappaltatori e sub-sub-appaltatori;
- la diluizione delle responsabilità, sia nei confronti del committente sia dello stesso appaltatore principale.

8. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, tale obbligo incombe sul mandatario, conformemente a quanto previsto dall'art. 119, comma 15 del d.lgs. 36/2023.

9. L'esecutore corrisponde gli oneri della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici, senza alcun ribasso, così come previsto dall'art. 119, comma 12 del d.lgs. 36/2023.

10. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

11. L'esecutore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa

di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

12. L'esecutore si obbliga a risolvere tempestivamente i contratti di subappalto, qualora durante l'esecuzione degli stessi, vengano accertati dall'Amministrazione inadempimenti delle imprese subappaltatrici di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse dell'Amministrazione stessa; in tal caso, l'esecutore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

13. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposta verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice, in osservanza a quanto disposto dall'art. 119, comma 10 del d.Lgs. 36/2023.

14. L'esecutore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

15. In caso di inadempimento dell'esecutore agli obblighi di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione può risolvere il contratto principale, salvo il diritto al risarcimento del danno.

16. È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

17. In caso di raggruppamento temporaneo tra operatori economici, l'impresa mandante può stipulare direttamente i contratti di subappalto relativi alla propria quota di esecuzione, purché l'autorizzazione al subappalto relativa ai suddetti contratti sia richiesta dall'impresa mandataria.

18. Ai sensi dell'art. 119, comma 12 del d.lgs. 36/2023 il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.

19. Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate incoerenza con quanto previsto degli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 come disciplinato dall'art. 119, comma 2-bis del d.lgs. 36/2023.

20. Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto sia oggetto di ulteriore subappalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del d.lgs. 36/2023.

21. I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1, salva diversa misura indicata nella domanda di partecipazione per le ragioni di cui all'art. 119, comma 2 sesto periodo.

22. In forza di quanto disposto dall'art. 119, comma 11, lettera a) del d.lgs. 36/2023, è previsto il pagamento diretto a favore del subappaltatore/subcontraente, fermo restando l'esito positivo dei controlli ordinari (DURC, tracciabilità, attestazioni DEC, osservanza CCNL, clausole revisioni prezzi, ...); eventuali rinunce pattizie non impediscono la riattivazione della clausola del pagamento diretto in caso di inadempimento dell'appaltatore. Il pagamento sarà effettuato applicando quanto disciplinato per l'appaltatore relativamente alla documentazione, ai tempi e ai canali, se e in quanto compatibile. Qualora si verificasse la fattispecie di cui ai medesimi articolo e comma, lettera b), ai fini della protezione della filiera, la stazione appaltante provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/subcontraente, mediante decurtazione delle spettanze dell'appaltatore, previo accertamento del RUP/DEC in ordine agli atti contabili e in contraddittorio. In tali ipotesi, nella fase esecutiva, l'imputazione contabile e le liquidazioni saranno strutturate in modo da identificare con chiarezza la quota eseguita dal subappaltatore/subcontraente e il relativo pagamento diretto.

ART. 8 DURATA

1. Il presente contratto ha durata di 24 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. La stazione appaltante si riserva di ricorrere all'esecuzione anticipata nelle more della stipula del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 8 del d.lgs. 36/2023. In caso di esecuzione anticipata, la decorrenza contrattuale coincide con la data del verbale di avvio, redatto in contraddittorio tra le parti.
2. In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del Codice. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.
3. La stazione appaltante si riserva la facoltà di disporre la proroga del presente contratto ai sensi dell'art. 120, comma 10 del d.lgs. 36/2023 per il periodo di ulteriori 24 mesi.
4. È onere dell'esecutore comunicare al direttore dell'esecuzione l'avvenuta ultimazione del servizio. Il direttore dell'esecuzione procede entro cinque giorni dalla predetta comunicazione alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l'esecutore e, in caso di esito positivo, emette il certificato di ultimazione nei successivi cinque giorni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'appaltatore (art. 121, comma 9, secondo periodo d.lgs. 36/2023).

ART. 9

SPOSTAMENTO DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE – PROROGA E SOSPENSIONE

1. Costituiscono motivi di spostamento del termine di ultimazione dei servizi quelli connessi a causa di forza maggiore, comprovati con valida documentazione.
2. L'esecutore, in tali casi, deve dare comunicazione all'Amministrazione committente entro tre giorni dal verificarsi dell'evento e comunque entro il termine di cinque.
3. L'esecutore, se per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni contrattuali nel termine fissato, può richiederne una proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il RUP sentito il DEC, entro trenta giorni dal suo ricevimento, così come previsto dall'art. 121, comma 8 del d.lgs. 36/2023.
4. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora l'esecuzione, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non sia ultimata nel termine sopra indicato, quale che sia il maggior tempo impiegato.
5. Durante l'esecuzione del servizio, il direttore dell'esecuzione potrà sospendere totalmente o parzialmente l'esecuzione nei casi e con le modalità di cui all'art. 121 del d.lgs. 36/2023 e dell'Allegato II.14 del medesimo decreto.
6. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario; cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale con le modalità di cui all'art.121 e dell'Allegato II.14 del d.lgs. 36/2023.
7. Nelle ipotesi di cui all'art. 121, comma 1, 2 e 5 del d.lgs. 36/2023, sospensioni inferiori a sei mesi o per un periodo di tempo inferiore a ¼ della durata complessiva prevista per l'esecuzione del contratto, non danno diritto ad alcuna indennità o risarcimento; oltre tale termine, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, spettano all'appaltatore esclusivamente la rifusione degli oneri per il deposito e la custodia delle forniture e gli interessi legali di mora di cui all'art. 2, comma 1 lett. e) del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 sul corrispettivo ancora dovuto per il periodo di prolungamento della sospensione oltre i suddetti termini.
8. Ai sensi dell'art. 121, comma 10 del D.lgs. 36/2023, in caso di sospensione totale o parziale delle prestazioni disposta per cause diverse da quelle previste dai commi 1, 2 e 6, dello stesso art. 121,

l'appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo i criteri individuati nell'allegato II.14.

9. Al di fuori delle voci elencate dal precedente comma, sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione delle prestazioni.

ART. 10 PENALITÀ

1. In caso di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 1 commi 2, 3 e 4 dell'Allegato II.3 del d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante applica la penale o la risoluzione come di seguito indicato:

a) in caso di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 1, commi 2 e 3 dell'Allegato II.3 del d.lgs. 36/2023, è prevista l'applicazione di una penale di 1,5 per mille dell'importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo, con la precisazione che l'inadempimento di cui al comma 2 comporta, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola o in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi a ulteriori procedure di affidamento;

b) in caso di inottemperanza all'obbligo di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del contraente uscente e a garantire l'applicazione dei CCNL di settore, è prevista la risoluzione del contratto per grave inadempimento;

c) ai fini dell'osservanza del vincolo, l'appaltatore ha l'obbligo di trasmettere i contratti di lavoro subordinato, ai sensi del d.lgs. 81/2015, stipulati entro 30 giorni dall'avvio dell'esecuzione o, se assunzioni successive, immediatamente e, comunque, entro cinque giorni; in caso di ritardata trasmissione è prevista l'applicazione di una penale di 1,5 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo; qualora vi sia violazione dell'obbligo assunzionale, è prevista la risoluzione del contratto per grave inadempimento;

2. La stazione appaltante si riserva di applicare le seguenti penalità, oltre a quelle già contemplate in altri articoli del presente capitolato:

a) rispetto dei tempi di avvio del progetto dalla firma del contratto o dal verbale di esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D. Lgs. 36/2013: non oltre 7 giorni per garantire l'operatività sull'intero servizio; verrà applicata una penale pari all'1,5 per mille per ogni giorno di ritardo;

b) ritardo dell'appuntamento dell'ospite per l'esecuzione della prestazione sanitaria dovuto a causa non imputabile all'appaltatore: verrà applicata una penale pari all'1,5 per mille per ogni 15 minuti di ritardo;

c) ritardo nel ritiro dell'ospite a visita effettuata: verrà applicata una penale pari all'1,5 per mille per ogni 15 minuti di ritardo decorsa un'ora dalla chiamata;

d) ritardata trasmissione del report semestrale: verrà applicata una penale pari allo 0,5 per mille per ogni giorno di ritardo qualora il report venga consegnato oltre il decimo giorno dalla conclusione del semestre, con la precisazione che nel caso in cui richieda la stesura del piano delle azioni correttive, la penale passerà da 0,5 per mille a 0,7 per mille;

e) dotazioni di attrezzature e apparecchiature elettromedicali impiegate all'interno delle ambulanze, secondo quanto offerto in sede di gara e attributivo di punteggio: applicazione di una penale pari allo 1,5 per mille per ogni giorno di ritardo nell'adeguamento a quanto offerto.

f) impiego di mezzi offerti in sede di gara e attributivo di punteggio: applicazione di una penale pari allo 1,5 per mille per ogni giorno di ritardo nell'adeguamento a quanto offerto.

g) impiego di personale in possesso dei requisiti, della formazione, dell'esperienza e delle competenze indicate nel capitolato tecnico: in caso di inosservanza, applicazione di una penale pari all'1,5 per mille per ogni giorno di ritardo nella sostituzione di personale non in possesso di quanto richiesto;

h) coerenza del piano di formazione in termini di oggetto, monte ore e modalità attuativa a quanto offerto in sede di gara e attributivo di punteggio: applicazione di una penale pari allo 0,8 per mille per ogni giorno di ritardo nell'adeguamento a quanto offerto.

Le penali dovute per il ritardato adempimento non possono superare complessivamente il dieci per

cento dell'ammontare netto contrattuale (art. 126, comma 1 del D. Lgs. 36/2023); è fatta salva la richiesta di risarcimento dei maggiori danni.

3. Il superamento dei termini contrattuali per fatto dell'appaltatore costituisce titolo per la risoluzione del contratto e per la relativa richiesta di risarcimento danni.

4. Nel caso di superamento del termine contrattuale, salva comunque la facoltà dell'Amministrazione committente di risolvere il contratto, all'esecutore può essere assegnato un termine per l'esecuzione dei servizi, con applicazione della conseguente penale, dandogli le prescrizioni ritenute necessarie.

5. Resta altresì salvo il diritto dell'Amministrazione committente di risolvere il contratto, in corso di esecuzione dello stesso, in presenza di circostanze che, a insindacabile giudizio del direttore dell'esecuzione, possano compromettere la regolare e puntuale esecuzione del servizio.

6. Nei casi precedenti il direttore dell'esecuzione formula le contestazioni degli addebiti all'esecutore, assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'esecutore abbia risposto, l'Amministrazione committente, su proposta del RUP, dispone la risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali, secondo quanto previsto dall'art. 122, comma 4 e art. 10 dell'allegato II.14. del d.lgs. 36/2023.

7. Il direttore dell'esecuzione determina nel certificato di ultimazione l'ammontare delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione. Trattandosi di servizi con prestazioni periodiche e continuative e con pagamento frazionato, l'ammontare delle penali verrà determinato nei rispettivi certificati di pagamento. La detrazione viene effettuata sui singoli certificati di pagamento.

ART. 11 PAGAMENTI

1. Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità, sarà effettuato secondo le scadenze e le modalità di seguito stabilite: 30 giorni dal ricevimento della fattura.

Al fine di consentire all'Amministrazione il/i pagamento/i, l'appaltatore è tenuto all'emissione tempestiva della relativa fattura elettronica, completa di tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente e in regola con la disciplina in materia di tracciabilità dei pagamenti.

Ai sensi dell'art. 21 del DPR 633/1972, la fatturazione nei confronti della stazione appaltante viene eseguita pro quota da ogni impresa facente parte del raggruppamento, in relazione alle prestazioni di competenza eseguite da ciascuna (principio di diritto Agenzia delle Entrate 17.12.2018, n. 17).

2. In caso di pagamento/i in acconto o in caso di pagamento frazionato per singole partite, sull'importo netto sarà trattenuto lo 0,50% a garanzia degli adempimenti contributivi, ai sensi dell'art. 11, comma 6 del d.lgs. 36/2023.

3. Tali trattenute, ove gli enti previdenziali e assicurativi non abbiano comunicato inadempienze, saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (art. 11, comma 6 del d.lgs. 36/2023).

4. I certificati di pagamento sono emessi ai sensi dell'art. 125, comma 5 del d.lgs. 36/2023 contestualmente, ovvero entro un termine non superiore a sette giorni, decorrente dall'esito positivo della verifica di conformità o di regolare esecuzione. In caso di pagamento/i in acconto o in caso di pagamento frazionato, i certificati di pagamento sono emessi ai sensi dell'art. 125, comma 5 del d.lgs. 36/2023, contestualmente ovvero entro un termine non superiore a sette giorni decorrente dai termini indicati nel presente capitolato speciale.

5. È previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 119, comma 11 del d.lgs. 36/2023.

6. In presenza di un contratto di subappalto autorizzato, il pagamento degli acconti e il relativo pagamento diretto dei subappaltatori è condizionato alla presentazione al direttore dell'esecuzione della fattura elettronica (formato .xml) dell'appaltatore e delle fatture elettroniche (formato.xml) dei subappaltatori intestate all'appaltatore, corredate della dichiarazione dell'appaltatore di conferma

degli importi netti spettanti ai singoli subappaltatori (la dichiarazione - da trasmettere via PEC al committente - può essere sostituita dalla sottoscrizione dell'appaltatore dell'apposito modello predisposto dal direttore dell'esecuzione, che contiene tali informazioni). Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture dei subappaltatori, l'Amministrazione sospende, in tutto o in parte, il pagamento a favore dell'appaltatore. Rimane impregiudicato il recupero dell'anticipazione del prezzo, qualora prevista.

7. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (DURC), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

ART. 12

SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

1. L'Amministrazione committente, al fine di garantire la puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere i pagamenti all'esecutore cui sono state contestate inadempienze, sino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 119 del d.lgs. 36/2023 impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi (art. 11, comma 6 del d.lgs. 36/2023).

3. In caso di ritardo accertato nel pagamento delle retribuzioni del personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 119 del d.lgs. 36/2023 impiegati nell'appalto, il RUP ordina per iscritto il pagamento entro quindici giorni all'appaltatore, come previsto dall'art. 11, comma 6 del d.lgs. 36/2023.

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione committente paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso di pagamento diretto.

4. Qualora l'Amministrazione committente non dovesse conoscere l'importo esatto e i relativi dati necessari degli eventuali debiti rispettivamente dell'appaltatore o del subappaltatore, verrà effettuata una trattenuta sui rispettivi pagamenti fino al 20% degli stessi, fino a che l'Ente interessato non abbia comunicato la regolarizzazione della posizione contributiva. Avverso tale parziale sospensione di pagamento l'appaltatore e rispettivamente il subappaltatore non potranno opporre alcuna eccezione.

5. L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 del Ministero dell'economia e delle finanze, per ogni pagamento di importo superiore a cinquemila euro, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

6. Nel caso in cui risulti un inadempimento a carico del beneficiario, l'Amministrazione sospende per sessanta giorni successivi a quello della comunicazione il pagamento delle somme dovute al beneficiario sino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato e segnalerà la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

7. Decorsi i sessanta giorni di cui al comma precedente, l'Amministrazione procederà ai sensi dell'art. 3, co. 5 e 6 del suddetto D.M. 18 gennaio 2008, n. 40.

8. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra

stabilito.

ART. 13 RITARDO NEI PAGAMENTI

1. I pagamenti frazionati saranno effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dalle scadenze indicate nel presente capitolato.
2. L'emissione del mandato di pagamento delle somme dovute all'appaltatore oltre i termini di cui sopra comporta la corresponsione degli interessi come previsti dall'articolo 4, comma 1, del d.lgs. n. 231/2002. Il tasso di interesse di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE, stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti percentuali, secondo quanto previsto dal d.lgs. 231/2002 s.m. I termini di pagamento di cui sopra restano sospesi nel periodo intercorrente tra l'emissione del certificato di pagamento e la ricezione della relativa fattura da parte dell'Amministrazione.
3. Gli interessi non sono dovuti per le sospensioni dei pagamenti disposte ai sensi degli articoli 11 e 12.
4. Gli interessi non sono altresì dovuti se il ritardo dipende da fatti imputabili all'esecutore oppure il pagamento è sospeso per fatti impeditivi posti in essere da terzi o da altre amministrazioni.
5. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136, l'esecutore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
6. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente capitolato tecnico, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010, n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del contratto.
7. L'esecutore si obbliga, a mente dell'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n., 136, a inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge.
8. L'esecutore, il subappaltatore o il subcontraente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, sono tenuti a darne immediata comunicazione all'Amministrazione e alle Autorità preposte.
9. L'Amministrazione verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata legge (art. 3 comma 9 l. 136/2010).
10. L'esecutore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi di uno o più conti correnti dedicati nonché le generalità (nome, cognome, codice fiscale, ecc.) delle persone delegate a operare su detti conti.
11. L'inadempimento degli obblighi descritti nel presente articolo non consentirà all'Amministrazione di effettuare i pagamenti. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte a causa del mancato adempimento ai suddetti obblighi.

ART. 14 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile Unico del Progetto controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione trova la propria disciplina all'art. 38 dell'Allegato II.14 del d.lgs. 36/2023.

ART. 15 RESPONSABILITÀ DELL'ESECUTORE

1. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 c.c., l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi della

prestazione, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima del certificato di regolare esecuzione.

ART. 16

CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

1. Il direttore dell'esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.
2. In relazione alle specifiche tipologie di servizi oggetto di contratto, le attività di controllo del direttore dell'esecuzione sono indirizzate a valutare i seguenti profili:
 - a) la qualità del servizio, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto o nel capitolato tecnico e eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell'offerta;
 - b) l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;
 - c) il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;
 - d) l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
 - e) la soddisfazione del cliente o dell'utente finale;
 - f) il rispetto da parte dell'esecutore degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all'articolo 30, comma 3, del codice.
3. Tale controllo è condotto nel corso dell'intera durata del rapporto. Gli esiti del controllo debbono risultare da apposito processo verbale. In particolare, il direttore dell'esecuzione contrattuale si avvarrà dei seguenti strumenti:
 - verifiche a sorpresa periodiche;
 - check list di verifica, come da allegato.
4. Il direttore dell'esecuzione segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti all'art. 122 e all'art. 10 dell'Allegato II.14 del d.lgs. 36/2023.
5. Nei casi previsti dai precedenti commi, l'esecutore non ha diritto a supplemento di prezzo o indennità alcuna, né ha titolo per chiedere una proroga del termine di consegna.

ART. 17

ESECUZIONE DEI SERVIZI

1. L'esecutore che non presta personalmente il servizio deve comunicare all'Amministrazione committente il nominativo della persona, fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, che lo rappresenta nell'esecuzione del servizio.
2. L'esecutore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.
3. Quando ricorrano gravi e giustificati motivi, l'Amministrazione committente, previa motivata comunicazione all'esecutore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'esecutore o al suo rappresentante.
4. L'esecutore dovrà provvedere all'esecuzione del servizio con personale tecnico idoneo, numericamente adeguato alle necessità di luogo di esecuzione del contratto.
5. L'esecutore è tenuto a garantire la disciplina e il buon ordine di luogo di esecuzione del contratto.

ART. 18

ANDAMENTO DEI SERVIZI

1. L'esecutore ha il dovere di eseguire i servizi con ritmi tali da rispettare l'andamento e il termine contrattuale d'ultimazione senza compromettere la loro ottimale esecuzione.
2. Le modalità e le tempistiche di esecuzione devono comunque essere concordate con il direttore dell'esecuzione.
3. L'Amministrazione committente si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di una

determinata prestazione entro un congruo termine perentorio e di disporre l'ordine di esecuzione di servizi particolari nel modo che riterrà più conveniente, in relazione alla buona esecuzione del servizio, alla prestazione di servizi esclusi dall'appalto e a ulteriori motivate esigenze, senza che l'esecutore possa rifiutarsi o richiedere speciali compensi.

ART. 19

OBBLIGHI DELL'ESECUTORE

1. Sarà obbligo dell'esecutore adottare nell'esecuzione dei servizi, le misure e le cautele necessarie a garantire la vita e la incolumità degli operatori impiegati nella commessa, delle persone addette al servizio, degli utenti trasportati, degli eventuali lavoratori impiegati da ASP e dei terzi, nonché a evitare danni di qualunque natura a beni pubblici e privati. La responsabilità nel caso di infortuni e danneggiamenti ricadrà sull'appaltatore nonché sul personale addetto alla direzione e sorveglianza del servizio.
2. L'esecutore è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e d'assicurazioni sociali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
3. Nell'esecuzione dell'appalto l'appaltatore garantisce la piena osservanza degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'Allegato X del Codice, secondo la previsione di cui all'art. 107, comma 2 del d.lgs. 36/2023.
4. Al personale impiegato nei servizi oggetto di appalto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto.
5. L'appaltatore si obbliga altresì a garantire, anche in caso di disdetta o scadenza dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al comma 4, per tutta la durata dell'appalto, almeno il trattamento economico e normativo già in essere in base ai medesimi contratti collettivi.
6. Qualora, durante la fase di esecuzione del contratto, sopraggiunga il rinnovo dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al comma 4, l'appaltatore si obbliga ad adeguare tempestivamente il trattamento economico e normativo goduto dai lavoratori operanti all'interno del cantiere alle sopravvenute condizioni contrattuali.

ART. 20

ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'ESECUTORE

1. Sono comunque a carico dell'esecutore i seguenti oneri ed obblighi:
 - a) messa a disposizione di tutti gli operatori, mezzi, attrezzatura e strumentazione;
 - b) riparazione dei danni di qualsiasi genere;
 - c) messa a disposizione di personale formato e operante con la massima professionalità, serietà, prudenza, riservatezza e cortesia, dotato di divisa e cartellino identificativo e che abbia cura della propria persona, del proprio abbigliamento, delle attrezzature e dei dispositivi forniti;
 - d) divieto di pubblicazione di notizie, informazioni, disegni o fotografie riguardanti i servizi oggetto dell'appalto, salvo esplicita autorizzazione scritta del direttore di esecuzione.
2. L'appaltatore dovrà produrre idonea polizza assicurativa stipulata con primaria compagnia assicurativa, con decorrenza dalla data di avvio del servizio e avente una durata almeno pari a quella del contratto di appalto a copertura dei seguenti rischi:
 - a) di Responsabilità Civile Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui l'ASP Reggio Emilia – Città delle Persone) in conseguenza di eventi che si dovessero verificare in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa ne eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a euro 5.000.000,00 con il limite di euro 2.500.000,00 per ogni persona e per danni a cose e prevedere tra le altre condizioni anche le estensioni a:
 - danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari e/o da altri

collaboratori non dipendenti, di cui l'Appaltatore si avvalga, inclusa la loro responsabilità personale;

- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l'appaltatore, che partecipino all'attività oggetto del presente Capitolato a qualsiasi titolo;

- danni a cose in consegna e/o custodia;

b) di Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (prestatori d'opera subordinati e parasubordinati, e comunque tutte le persone per le quali sussista l'obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e no, delle quali il concessionario si avvalga), in relazione a tutte le operazioni ed attività connesse al presente appalto comprese quelle accessorie, complementari nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia di euro 5.000.000,00 per sinistro e 2.500.000,00 per persona.

3. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito. La Committente sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative e dall'eventuale mancanza di copertura assicurativa che dovesse verificarsi nel corso dell'esecuzione del contratto. La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia da parte della Compagnia di Assicurazioni al diritto di rivalsa, a qualsiasi titolo, verso la committente e/o suoi dipendenti o collaboratori ed incaricati.

ART. 21

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Amministrazione committente ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, previo pagamento delle prestazioni eseguite, del valore dei materiali utili esistenti in magazzino oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, come previsto all'articolo 123 e dell'art. 11 dell'Allegato II.14 del del d.lgs. 36/2023.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 13 del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135, ASP ha diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto nel caso in cui sopravvengano convenzioni CONSIP o Intercent-ER migliorative rispetto a quelle del presente contratto, secondo le modalità di cui al medesimo art. 1 comma 13 D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135.

3. L'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità a eseguirlo in conseguenza di causa a esso non imputabile, secondo il disposto dell'art. 1672 del codice civile.

4. Durante l'esecuzione del contratto, l'Amministrazione committente può ordinare secondo le modalità di cui all'art. 3 del presente capitolato, un aumento o una diminuzione delle prestazioni dell'appalto fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, senza riconoscimenti all'appaltatore di un'indennità aggiuntiva, purché non mutino sostanzialmente la natura delle prestazioni comprese nell'appalto. Oltre tale limite, l'appaltatore ha diritto alla risoluzione del contratto e alla liquidazione del prezzo delle prestazioni eseguite a termini di contratto, nonché del valore dei materiali utili esistenti nel luogo di esecuzione contratto.

ART. 22

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER COLPA DELL'ESECUTORE

1. Il contratto si risolve, oltre che nei casi previsti nel presente capitolato, nelle ipotesi e secondo le modalità di cui all'art. 122 del d.lgs. 36/2023, 10 dell'Allegato II.14 del medesimo decreto e 1453 e ss. del Codice Civile.

2. Con la risoluzione del contratto in danno dell'esecutore inadempiente, sorge nell'Amministrazione committente il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo. L'affidamento a terzi è comunicato all'esecutore inadempiente. All'esecutore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione committente rispetto a quelle

previste dal contratto risolto; esse sono prelevate dal deposito cauzionale salva la richiesta dell'ulteriore risarcimento del danno, secondo la previsione dell'art. 122, comma 6 del d.lgs. 36/2023.

3. Il contratto si risolve anche nell'ipotesi di cui all'art. 104, comma 9 del d.lgs. 36/2023, relativo all'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

4. Ai sensi dell'art. 1456 c.c. il contratto si risolve di diritto, con la semplice comunicazione da parte dell'Amministrazione all'affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, qualora la stessa Amministrazione rilevi che l'affidatario, al momento della presentazione dell'offerta ovvero della stipula, non risulti essere stato in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione.

5. Il contratto è, altresì, risolto qualora l'appaltatore:

a) violi il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 62/2013, come modificato dal DPR 81/2023 nonché il Codice di comportamento dei dipendenti dell'ASP Reggio Emilia Città delle Persone;

b) non provveda alla reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta dell'Amministrazione;

c) non sia in possesso di DURC regolare;

d) non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010;

e) impieghi personale in stato di alterazione psicofisica per l'assunzione di farmaci e/o alcool e/o sostanze stupefacenti;

f) non provveda alla sostituzione immediata del personale che abbia adottato gravi comportamenti tali da compromettere la sicurezza propria e di terzi e l'ordinata esecuzione del servizio;

g) perda la disponibilità dell'autorimessa nel corso dell'esecuzione contrattuale;

h) in caso di reiterata violazione per tre volte consecutive delle fattispecie di cui all'art. 10, lettere b), c) e d) nell'ipotesi di formulazione del piano delle azioni correttive;

i) in caso di reiterata violazione per tre volte nell'arco temporale di 1 mese delle fattispecie di cui all'art. 10, lettere e), f) e g);

l) mancata effettuazione, per 3 volte in un anno, della prestazione sanitaria a favore degli ospiti a causa del ritardo nel servizio di trasporto imputabile all'appaltatore;

m) violi il divieto di pubblicazione di notizie, informazioni, disegni o fotografie riguardanti i servizi oggetto dell'appalto, salvo esplicita autorizzazione scritta del direttore di esecuzione

n) nelle ulteriori ipotesi previste dal presente capitolato.

ART. 23

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN CASO DI PRESENTAZIONE DI DOMANDA DI CONCORDATO EX ART. 40 CCI (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)

1. Ai sensi dell'art. 124, comma 5 del d.lgs. 36/2023 per i contratti in corso di esecuzione, alle imprese che hanno depositato la domanda di accesso al concordato preventivo, anche ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 95 dello stesso codice. Nel caso in cui la domanda di cui al primo periodo sia stata depositata dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione, la stipulazione del contratto deve essere autorizzata nel termine previsto dal comma 4, ai sensi dell'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019.

2. Qualora in corso di esecuzione del contratto si verifichi uno degli eventi di cui agli artt. 95 e 97 del CCI, l'appaltatore è obbligato a dare tempestiva comunicazione dell'intervenuto deposito della domanda e trasmettere tempestivamente all'Amministrazione la relazione del professionista indipendente con cui si attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti, purché in possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara e per l'esecuzione del contratto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa sia stata ammessa al

concordato liquidatorio quando il professionista indipendente attesta che la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda in esercizio.

ART. 24

CESSIONE DEI CREDITI

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 3 dell'Allegato II.14 del d.lgs. 36/2023, è preventivamente accettata la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che verranno a maturazione.

In ogni caso l'Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

ART. 25

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E ISCRIZIONE DELLE RISERVE

1. L'esecutore è sempre tenuto, indipendentemente da ogni possibile contestazione e fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve di cui all'art. 115, comma 2 secondo periodo del d.lgs. 36/2023 e dell'art. 7 dell'Allegato II.14 del medesimo decreto, ad attenersi alle disposizioni del direttore dell'esecuzione, senza poter sospendere o ritardare comunque il regolare servizio.

2. Le modalità dell'attività di direzione, controllo e contabilità demandata al RUP o al direttore dell'esecuzione sono individuate con l'allegato II.14, secondo criteri di trasparenza e semplificazione e prevedono l'uso delle piattaforme digitali di cui all'art. 25 del d.lgs. 36/2023.

3. Qualora sorgano rilevanti contestazioni di ordine tecnico che possano influire sul servizio, il direttore dell'esecuzione o l'esecutore comunicano al RUP le contestazioni insorte. Il RUP, convocate le parti e promosso in contraddittorio con loro l'esame della questione entro quindici giorni dalla comunicazione, impartisce le istruzioni necessarie in forma scritta al direttore dell'esecuzione per risolvere le contestazioni tra quest'ultimo e l'esecutore.

4. Il direttore dell'esecuzione comunica in forma d'ordine di servizio la decisione del RUP all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva ai sensi dell'art. 7, comma 2 dell'Allegato II.14 del d.lgs. 36/2023 nel primo atto idoneo a riceverle e con le modalità ed effetti di cui ai commi 5 e seguenti.

5. Qualora l'esecutore abbia iscritto riserva, il direttore dell'esecuzione trasmette le sue motivate deduzioni sulle riserve iscritte al RUP entro quindici giorni.

6. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. Ai sensi dell'art. 115, comma 2 del d.lgs. 36/2023, le riserve sono iscritte con le modalità e nei termini previsti dall'Allegato II.14, a pena di decadenza dal diritto di fare valere, in qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall'atto contabile.

Per atto idoneo si intendono i seguenti atti:

- il processo verbale di avvio dell'esecuzione di cui all'art. 31, lett. c) dell'Allegato II.14 del d.lgs. 36/2023;
- il processo verbale di sospensione dei servizi di cui all'art. 121, comma 7 del d.lgs. 36/2023;
- il processo verbale di ripresa dei servizi di cui all'art. 121, comma 7 del d.lgs. 36/2023;
- il certificato di regolare esecuzione;
- l'ordine di servizio di cui all'art. 115, comma 2 del d.lgs. 36/2023.

7. Se l'appaltatore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve scrivendo e firmando le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

8. Ai sensi dell'art. 7, comma 1 dell'Allegato II.14 del d.lgs. 36/2023 non costituiscono riserve:

- a) le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all'oggetto dell'appalto;
- b) le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto di appalto;
- c) il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti;

- d) le contestazioni circa la validità del contratto;
- e) le domande di risarcimento motivate da comportamenti della stazione appaltante o da circostanza a quest'ultima riferibili.

9. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano.

In particolare, le riserve, ai sensi dell'art. 7, comma 2 dell'Allegato II.14 devono contenere a pena di inammissibilità:

- a) la precisa quantificazione della riserva che l'appaltatore ritiene gli siano dovute: la quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto;
- b) l'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dell'esecuzione, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;
- c) le contestazioni relative all'esattezza tecnica di quanto previsto dal capitolato tecnico;
- d) le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;
- e) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dell'esecuzione che potrebbero comportare la responsabilità dell'appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, fatta salva la riserva continuativa.

ART. 26

ACCORDO BONARIO

1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 211 del d.lgs. 36/2023.

ART. 27

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto l'Affidatario potrà trattare dati personali relativi agli utenti/ospiti dell'ASP, inclusi dati appartenenti a categorie particolari ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679, necessari per l'espletamento del servizio di trasporto sanitario non in emergenza verso strutture sanitarie o per l'effettuazione di visite e trattamenti.

2. L'ASP riveste il ruolo di Titolare del trattamento dei dati personali. L'Affidatario, in quanto soggetto che tratta dati personali per conto del Titolare ai fini dell'esecuzione del servizio oggetto della presente convenzione, sarà designato quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, con apposita nomina.

3. Con la sottoscrizione del contratto l'affidatario si impegna a:

- trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del servizio affidato e nel rispetto delle istruzioni documentate fornite dal Titolare;
- garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali siano vincolate da obblighi di riservatezza;
- adottare misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679;
- non comunicare né diffondere i dati personali a terzi, salvo quanto necessario per l'esecuzione del servizio o in adempimento di obblighi di legge;
- assistere il Titolare, per quanto di competenza, nell'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, anche con riferimento all'esercizio dei diritti degli interessati;
- cancellare o restituire al termine del servizio tutti i dati personali trattati per conto del Titolare, salvo obblighi di conservazione previsti dalla legge.

4. Le ulteriori condizioni e istruzioni relative al trattamento dei dati personali sono disciplinate nell'atto di nomina a Responsabile del trattamento, che l'affidatario si impegna a sottoscrivere e che costituisce parte integrante del contratto.

ART. 28

OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'appaltatore è tenuto a mantenere strettamente riservati i dati e le informazioni acquisiti nel corso della durata contrattuale e a non divulgarli, né utilizzarli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni affidate. Gli obblighi di riservatezza restano validi anche successivamente alla conclusione del rapporto contrattuale, a eccezione dei casi disciplinati dalla legge.